COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE – COMO – VARESE – VALICO DEL GAGGIOLO ED OPERE AD ESSO CONNESSE – CUP E81B09000500003.

CONVENZIONE
per la realizzazione di opere di compensazione connesse all'esecuzione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda – Misura Compensativa n. 11 Comune di Cermenate (Como).

TRA

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A., soggetta a direzione e coordinamento da parte della Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., con sede legale in Assago (MI), via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Capitale Sociale Deliberato Euro 536.000.000,00 Sottoscritto e Versato € 300.926.000,00, R.E.A. MI1232570, C.F. e P. I.V.A. 08558150150, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Massimo Sarmi, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., come da Verbale di Seduta in data 28/07/2015 ("**Concessionaria**" o "**APL**");

E

COMUNE DI CERMENATE, con sede in Cermenate, via Scalabrini n. 153, CF e P. I.V.A. 00550440135, in persona del Sindaco, Dott. Mauro Roncoroni ("**Ente**" o "**Comune**");

congiuntamente**"Parti"** disgiuntamente "**Parte**";

PREMESSO:

a) che APL è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse ("**Pedemontana**"), giusta Convenzione Unica stipulata con Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ("**CAL**" e/o "**Concedente**"), in data 1° agosto 2007;

b) che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ("**CIPE**"), con Delibera del 6 novembre 2009, n. 97 (registrata dalla Corte dei Conti in data 19.01.2010, reg. 1, foglio 42 e pubblicata in G.U. il 18.02.2010), ha approvato con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi degli articoli 166 e 167, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ("**Codice dei Contratti Pubblici**") il Progetto Definitivo della **Pedemontana**;

c) che la Prescrizione n. 63, di cui all'Allegato 1 alla suddetta Delibera CIPE n. 97, dispone quanto segue:

"Per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative, dove si rileva la disponibilità da parte degli enti locali ad attuare le misure compensative previste nel progetto definitivo, i rapporti tra concedente/concessionario e l'Ente che realizzerà la misura compensativa dovranno essere regolati tramite una convenzione da stipularsi a seguito dell'approvazione del progetto definitivo, la quale dovrà regolamentare modi e tempi di progettazione puntuale e attuazione delle opere";

d) che per il territorio comunale di Cermenate è prevista la realizzazione di un progetto compensativo costituito da interventi aventi come obiettivo prioritario la redazione di una connessione ecologica e la realizzazione del corridoio ecologico fra il Parco del Lura ed il Parco della Brughiera Briantea in comune di Cermenate ("**Misura Compensativa n. 11**"), per il quale il Quadro Economico del Progetto Definitivo ha previsto lo stanziamento di una somma massima pari ad Euro 481.331,10 (quattrocentottantunomilatrecentotrentuno/10) derivante dal *budget* ambientale per la realizzazione della Misura Compensativa n. 11;

e) che, riguardo alla Misura Compensativa n. 11, l'Ente, con deliberazione della G.C. n. 220 del 18/12/2014 (**Allegato 1**), ha approvato il Progetto Definitivo (**Allegato 2**) della Misura Compensativa n. 11 predisposto dal Laboratorio di Architettura degli Arch. Tagliabue Corrado e Radice Claudio di Cantù su incarico del Consorzio Parco del Lura nell'ambito di un più complessivo intervento cofinanziato dal Comune di Cermenate, da APL e dalla Fondazione Cariplo dell'importo complessivo di € 925.000,00;

f) che con la presente convenzione ("**Convenzione**") le Parti intendono regolare, in attuazione della citata Prescrizione n. 63, ai sensi ed alle condizioni di cui *infra*, i reciproci rapporti inerenti alla progettazione, alla realizzazione, al collaudo, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere relative e costituenti la Misura Compensativa n. 11 da eseguirsi a cura dell'Ente e all'erogazione da parte di APL delle somme a tal fine necessarie, nel limite della somma massima di cui alla Premessa "d)";

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati, nonché tutti gli atti in essi richiamati, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

La Convenzione ha ad oggetto:

(a) a fronte dell'erogazione da parte di APL dell'importo di Euro 481.331,10 (quattrocentottantunomilatrecentotrentuno/10) che deve intendersi quale somma massima, invariabile ed omnicomprensiva ("**Corrispettivo**"), spese ed oneri fiscali e previdenziali inclusi, la progettazione, la realizzazione, il collaudo, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Ente delle opere di cui alla Misura Compensativa n. 11; con riferimento alle direttrici elencate nel Progetto Definitivo approvato dal Comune di Cermenate con delibera G.C. n° 220 del 18/12/2014 si precisa che, fermo restando il Corrispettivo, i tracciati delle opere saranno meglio precisati nei successivi livelli di progettazione e potranno subire ottimizzazioni in relazione alla loro fattibilità geologico-idrogeologica.

(b) la regolamentazione delle modalità, dei termini e delle condizioni per il versamento da parte di APL all'Ente del Corrispettivo per l'attuazione e, quindi, la realizzazione della Misura Compensativa n. 11, come meglio disciplinato ai successivi artt. 11 e 12.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'ENTE

3.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente si obbliga a propria cura, spese e responsabilità, ferma restando quanto stabilito ai successivi articoli 11 e 12 (Corrispettivo e Modalità di erogazione), a progettare, realizzare, collaudare, gestire e manutenere in termini ordinari e straordinari la Misura Compensativa n. 11 secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

3.2 A garanzia della perfetta ottemperanza degli impegni assunti al precedente comma 3.1, l'Ente provvederà a costituire, ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione, idonea fideiussione bancaria o assicurativa in favore di APL.

3.3 Il Comune dovrà provvedere, entro il termine stabilito al successivo art. 6.1, all'espletamento delle seguenti attività che si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

(a) nominare il Responsabile del Procedimento;

(b) affidare l'incarico/gli incarichi per lo sviluppo della progettazione esecutiva e per la sicurezza in fase di progettazione ("**Progetto Esecutivo**");

(c) sviluppare ed approvare il Progetto Esecutivo della Misura

Compensativa n. 11;

(d) affidare l'incarico della Direzione Lavori;
(e) affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
(f) affidare l'incarico per il collaudo delle opere;
(g) svolgere comunque tutte le altre attività tecniche ed amministrative presupposte, connesse e/o comunque necessarie per l'attuazione, realizzazione e gestione della Misura Compensativa n. 11;
(h) acquisire tutte le aree necessarie per la realizzazione della Misura Compensativa n. 11;
(i) eseguire tutti i lavori necessari e occorrenti per la realizzazione della Misura Compensativa n. 11;
(j) affidare i lavori, i servizi e le forniture secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto della normativa vigente ivi inclusa la legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a tale proposito il Comune dovrà comunicare ad APL tutti i CIG che saranno richiesti dallo stesso per tutti gli affidamenti e che dovranno essere inseriti in tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la convenzione;
(k) approvare il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori o di Collaudo tecnico - amministrativo;
(l) gestire e manutenere in termini ordinari e straordinari le opere realizzate in attuazione della presente Convenzione e costituenti la Misura Compensativa n. 11.

3.4 In attuazione di quanto pattuito al precedente punto "j" dell'art. 3.3, l'Ente, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata alla presente Convenzione (cd filiera), sono obbligate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Ente è obbligato a comunicare alla Concessionaria gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative alla presente Convenzione, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui alla presente Convenzione dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, i relativi CIG (Codice Identificativo Gara) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) da richiedersi a cura dell'Ente.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della predetta Legge.
3.5 L'Ente si impegna a tenere sollevati ed indenni la Concessionaria e la Concedente da molestie, richieste e/o pretese, anche giudiziarie, da parte di qualsivoglia soggetto, a qualunque titolo avanzate, riguardanti, dipendenti o comunque connesse all'esecuzione delle attività di competenza dell'Ente ai sensi della presente Convenzione, nonché da eventuali oneri derivanti, a qualsivoglia titolo, dal mancato, parziale o erroneo adempimento dell'Ente delle obbligazioni da quest'ultimo assunte in relazione alle predette attività.

ARTICOLO 4 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

4.1 A garanzia del perfetto adempimento delle obbligazioni inerenti i lavori assunte con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente, si impegna a costituire in favore di APL, il prima possibile ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con rinuncia altresì all'eccezione di cui all'art. 1945 c.c. ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, con operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di APL, per un importo pari ad € 481.331,10 (quattrocentottantunomilatrecentotrentuno/10).
Gli oneri finanziari necessari alla costituzione della predetta garanzia sono ricompresi nel corrispettivo di cui alle lettera d) delle Premesse e saranno erogati da APL all'Ente dietro presentazione del preventivo di spesa da parte dell'Istituto garante individuato dall'Ente stesso. La garanzia fideiussoria in questione sarà progressivamente svincolata sino alla misura dell'80% (ottantapercento) a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Lo svincolo, nei termini anzidetti, sarà automatico, con la sola condizione della preventiva consegna (in originale o in copia autentica) ad APL, da parte dell'Ente, degli stati di avanzamento dei lavori ("**SAL**") o di analogo documento attestante, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, l'avvenuta esecuzione ed il relativo avanzamento delle opere oggetto della Convenzione. I SAL o il documento analogo saranno pertanto soggetti alla verifica da parte di APL. In caso di esito negativo di tale verifica non si potrà procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria.
4.2 Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al successivo articolo 13.2, dietro richiesta dell'Ente e riscontrata in sede di sopralluogo la completa esecuzione di quanto convenuto con la

presente Convenzione, APL procederà allo svincolo definitivo del 20% (ventipercento) dell'importo garantito della fideiussione di cui al precedente comma 4.1.

ARTICOLO 5 – IMPEGNI APL

5.1 APL si impegna ad erogare all'Ente il Corrispettivo per la realizzazione della predetta Misura Compensativa n. 11 nell'ammontare e con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.
5.2 Previa approvazione da parte dell'Ente, la Concessionaria esaminerà il Progetto Esecutivo delle opere di cui al precedente art. 2 entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso e secondo le modalità e le condizioni indicate al successivo articolo 7.
5.3 Ferma restando la responsabilità dell'Ente circa la completa e corretta progettazione ed esecuzione delle opere di cui al precedente art. 2, l'esame da parte della Concessionaria della progettazione elaborata ed approvata dall'Ente riguarderà:

(a) la compatibilità tecnica, economica e temporale dei progetti elaborati dall'Ente rispetto alla Pedemontana ed alla prescrizione CIPE n. 63 di cui al punto "c)" delle Premesse;
(b) l'ammissibilità delle voci di spesa - comprese quelle relative alla progettazione - previste nel computo metrico estimativo e nel quadro economico di progetto, da consegnarsi da parte dell'Ente unitamente al progetto Esecutivo delle opere.

5.4 APL inoltre provvederà a verificare la completa esecuzione dei lavori anche ai fini (i) del progressivo svincolo della garanzia di cui al precedente art. 4.1 e (ii) dell'esame dei SAL o dei documenti analoghi prodotti dall'Ente ai fini dell'erogazione del Corrispettivo.

ARTICOLO 6 – TEMPI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MISURA COMPENSATIVA N. 11

6.1 Per la progettazione, la realizzazione ed il collaudo della Misura Compensativa n. 11, l'Ente si obbliga a rispettare tassativamente i seguenti tempi:

(a) consegna ad APL del Progetto Esecutivo entro 60 giorni dall'esame positivo da parte di APL del Progetto Definitivo;
(b) inizio dei lavori entro 90 giorni dall'avvenuto esame positivo da parte di APL del progetto di cui alla precedente lettere (a). I lavori potranno essere appaltati e realizzati per lotti funzionali distinti e successivi fino al completamento delle opere costituenti la Misura Compensativa n. 11. In tale caso, per ogni singolo lotto, verranno applicate le norme della presente Convenzione relativamente

all'erogazione del Corrispettivo ed alla rendicontazione delle spese. Resta inteso che il programma di realizzazione delle opere in lotti funzionali dovrà essere preventivamente approvato da APL e che resteranno ferme le tempistiche individuate dal Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo;

(c) ultimazione dei lavori come da Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo esaminato positivamente da APL;

(d) approvazione del certificato di collaudo o conferma del certificato di regolare esecuzione, entro i termini fissati dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo regolamento di attuazione.

6.2 Eventuali variazioni ai tempi di realizzazione della Misura Compensativa n. 11, come individuati nel presente articolo, potranno essere ammesse solo se autorizzate preventivamente da parte di APL.

ARTICOLO 7 – PROGETTAZIONE DELLA MISURA COMPENSATIVA N. 11

7.1 L'Ente si obbliga a redigere ed approvare a propria cura, responsabilità e spese il Progetto Esecutivo della Misura Compensativa n. 11 come previsto dal Progetto Definitivo e nel pieno rispetto dei tempi stabiliti dal precedente art. 6.1.

7.2 L'Ente dovrà provvedere alla stesura del Progetto Esecutivo nel rispetto del Progetto Definitivo, della normativa vigente e, in particolare, del Codice dei Contratti Pubblici e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ("*Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici*") nonché di ogni altra normativa vigente in materia.

7.3 Le aree inserite nella progettazione definitiva interessate dalla realizzazione delle opere di cui alla misura compensativa n. 11, sia di proprietà dell'Ente che di proprietà di privati, devono essere, fin dalla fase di presentazione del Progetto Esecutivo, sgombere da rifiuti/inquinanti così come identificati dal D. Lgs. 152/06.

L'Ente accerterà tale circostanza redigendo apposita dichiarazione da allegare al Progetto Esecutivo da inviare ad APL.

Rimangono ad esclusivo carico dell'Ente, e quindi non oggetto di riconoscimento alcuno da parte della Concessionaria ed esclusi dal budget ambientale e dal Corrispettivo, eventuali oneri per lo smaltimento/bonifica di rifiuti/inquinanti non rilevati in sede di progettazione e/o comunque rinvenuti nella fase di realizzazione ed attuazione della Misura Compensativa n. 11.

7.4 L'Ente, successivamente alla propria approvazione, dovrà provvedere a trasmettere ad APL, entro i termini indicati nel precedente art. 6.1 e per il relativo esame, il Progetto Esecutivo sottoscritto dal legale

rappresentante e firmato da tecnico abilitato, consegnando una copia cartacea ed una copia su supporto informatico editabile completo di ogni singolo documento.

7.5 APL, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai sensi del precedente art. 7.4, provvederà ad esaminare il Progetto Esecutivo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione degli stessi. Il termine di 60 (sessanta) giorni potrà essere interrotto in caso di motivata richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte di APL. Nel caso in cui gli elaborati progettuali siano oggetto di osservazioni da parte di APL, l'Ente, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle osservazioni stesse, si obbliga a consegnare ad APL la versione del Progetto Esecutivo modificata alla luce delle predette osservazioni. Dal giorno della consegna della versione modificata del Progetto Esecutivo, completa in ogni sua parte, decorrerà il termine di 60 (sessanta) giorni per l'esame da parte di APL, fermo il potere della stessa di richiedere diversi ed ulteriori chiarimenti ed integrazioni.

ARTICOLO 8 – ESECUZIONE DEI LAVORI

8.1 A fronte dell'impegno di APL all'erogazione del Corrispettivo di cui al successivo art. 11, l'Ente si obbliga ad eseguire a propria cura, responsabilità e spese tutti i lavori necessari ed occorrenti per la realizzazione della Misura Compensativa n. 11 nel rispetto della progettazione approvata dallo stesso Ente e positivamente esaminata da APL, nel rispetto della normativa vigente in materia e nel rispetto tassativo dei tempi stabiliti dal precedente articolo 6.1 e dal Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo.

8.2 L'Ente si assume in via esclusiva ogni responsabilità allo stesso imputabili per eventuali danni e/o disagi che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone e/o cose durante l'esecuzione di tutti i lavori oggetto della presente Convenzione e si obbliga a tener indenni e sollevate CAL ed APL da qualsivoglia richiesta di risarcimenti, indennizzi e/o pretese, anche giudiziarie, avanzate da qualsivoglia soggetto per danni, disagi e/o molestie che dovessero esser arrecati a persone e/o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione. L'Ente si impegna altresì ad obbligare i propri appaltatori, affidatari coinvolti dalla progettazione e realizzazione delle Misura Compensativa n. 11 a manlevare CAL ed APL da qualsivoglia richiesta di risarcimenti, indennizzi e/o pretese, anche giudiziarie, avanzate da qualsivoglia soggetto per danni, disagi e/o molestie che dovessero esser arrecati a persone e/o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere oggetto della

presente Convenzione.
8.3 APL si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la completezza e la correttezza dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione da parte dell'Ente rispetto alla progettazione approvata dall'Ente ed esaminata positivamente da APL, senza che tale verifica sollevi l'Ente dalle proprie responsabilità.

ARTICOLO 9 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Eventuali varianti in corso d'opera potranno essere ammesse, previa formale autorizzazione da parte di APL, nel rispetto dell'art. 132 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 161 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 10 – AUTORIZZAZIONI

L'Ente si impegna, a propria cura, spese e responsabilità e comunque nel rispetto tassativo delle tempistiche di cui al precedente art. 6.1, a predisporre la documentazione e ad acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente per l'esecuzione di tutti i lavori necessari ed occorrenti per la realizzazione della Misura Compensativa n. 11 di cui al precedente art. 2.

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO PREVISTO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, COLLAUDO, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA MISURA COMPENSATIVA N. 11

11.1 Il Corrispettivo invariabile ed omnicomprensivo di qualsivoglia voce per l'attività di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, di realizzazione, di collaudo, di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 11 è pari ad Euro 481.331,10 (quattrocentottantunomilatrecentotrentuno/10), IVA inclusa, ove applicabile, spese, oneri previdenziali ed ulteriori oneri fiscali inclusi.
11.2 L'Ente dichiara espressamente:

a) di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 11.1 costituisce l'unica somma dovuta da APL all'Ente medesimo per progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, realizzazione, collaudo, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 11, di talché nessuna ulteriore somma sarà posta a carico di APL, qualunque sia la spesa effettivamente

sostenuta dall'Ente o da chi per esso per la completa e corretta realizzazione della Misura Compensativa n. 11 e per lo svolgimento di qualsivoglia attività ad esse propedeutica, connessa e/o strumentale;

b) di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 11.1 comprende e compensa tutti gli obblighi richiamati e specificati a carico del medesimo Ente ai sensi della presente Convenzione, nonché gli obblighi e oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti alla progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, alla realizzazione, al collaudo, alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 11, compresi gli oneri finanziari derivanti dalla costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 4;

c) subordinatamente all'erogazione del Corrispettivo, di non avere più nulla a pretendere, a nessun titolo e per nessuna ragione ulteriore nei confronti di APL, in ordine alla progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, alla realizzazione, al collaudo, alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 11 di cui al precedente art.2.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

12.1 L'erogazione del Corrispettivo di cui al precedente art. 11 verrà effettuata da APL secondo i seguenti termini:

a) sino ad una quota massima dell'80%, il Corrispettivo verrà erogato in relazione agli Stati di Avanzamento dei Lavori ovvero ai documenti inerenti le altre obbligazioni assunte redatti sulla base della normativa di tempo in tempo vigente, e secondo quanto previsto dal successivo art. 12.2, ivi compresa la quota relativa all'attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tutte le spese di cui al presente comma dovranno essere debitamente documentate e rendicontate;

b) la restante quota a saldo del Corrispettivo (che comprenderà anche la quota del saldo relativa all'attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e gli oneri relativi al collaudo, ad avvenuta ultimazione dei lavori e relativo collaudo - ove previsto dalla normativa applicabile - di tutte le opere di cui al precedente art. 2, previa rendicontazione delle spese ai sensi del successivo art. 12.4), pari al 20% del Corrispettivo, sarà corrisposta da APL entro 60 giorni dalla

trasmissione alla stessa del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di tutte le opere oggetto della Convenzione, e previa consegna da parte dell'Ente della documentazione di cui al richiamato art. 12.4.

12.2 Le Parti concordano e pattuiscono che l'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori avverrà ogni volta che i lavori eseguiti, al netto delle ritenute di legge, raggiungano un importo non inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale. In caso contrario, APL non procederà ad effettuare alcuna erogazione.

12.3 Il Concessionario si impegna a corrispondere all'Ente le somme dovute di cui al precedente art. 12.1, lett. b), entro trenta giorni, a seguito del ricevimento del relativo SAL ovvero della ulteriore documentazione debitamente rendicontata e solo in ragione delle positive verifiche di cui al precedente art. 5.4. I pagamenti delle somme spettanti avverranno tramite bonifico bancario da effettuarsi sul c/c che sarà a tal fine comunicato dall'Ente ad APL entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

L'Ente a fronte di ciascuna erogazione effettuata da APL dovrà trasmettere, entro 7 giorni dalla ricezione di ogni singola erogazione, ampia e definitiva quietanza ad APL.

12.4 Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute l'Ente dovrà trasmettere alla Concessionaria i seguenti documenti:

a) certificato di ultimazione dei lavori del Direttore dei Lavori attestante la fine dei lavori ed il certificato di collaudo/regolare esecuzione delle opere;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che tutte le spese rendicontate sono state funzionali alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2;

c) per le fatture, notule, etc. superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), copie quietanziate dei titoli di spesa e relativa idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese esposte a rendicontazione (es. copia bonifico);

d) per fatture, notule, ecc. inferiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), la sola autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dell'avvenuto pagamento, con obbligo di mantenere la documentazione contabile per 3 anni per eventuali controlli a campione.

12.5 Resta inteso e pattuito tra le Parti che, con l'avvenuto pagamento ai sensi del precedente art. 12.1, lett. b), l'Ente non avrà più nulla a pretendere, a nessun titolo e per nessuna ragione ulteriore nei confronti di

APL in ordine alla progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, alla realizzazione, al collaudo, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Misura Compensativa n. 11 di cui al precedente art. 2.
12.6 Ferma l'invarianza del Corrispettivo di cui al precedente art. 11.1, le Parti convengono e pattuiscono che in caso di economie debitamente accertate a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della Misura Compensativa n. 11, le stesse economie potranno essere utilizzate esclusivamente per l'attuazione di diverse ed ulteriori misure compensative comunque improntate a finalità di compensazione ambientale, salvaguardia ambientale e valorizzazione storica all'interno del territorio del Comune. Tali ulteriori e diverse misure compensative dovranno essere progettate dall'Ente e sottoposte al successivo e vincolante esame di APL. La relativa attuazione potrà avvenire previa sottoscrizione da parte di APL e dell'Ente di specifico atto aggiuntivo alla presente Convenzione preventivamente autorizzato da CAL.

ARTICOLO 13 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

13.1 Conclusi i lavori di realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 ed approvato il relativo certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione, l'Ente provvederà a darne comunicazione formale ad APL e CAL, trasmettendo la predetta documentazione (es. certificato di collaudo).
13.2 Successivamente alla comunicazione di cui al precedente comma 13.1, l'Ente ed un rappresentante di APL e CAL effettueranno una visita di constatazione al fine di verificare la completa esecuzione dei lavori così come previsti dal Progetto Esecutivo approvato dall'Ente e positivamente esaminato da APL. Gli esiti della verifica saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto dalle parti, anche ai fini di cui al precedente art. 4.2.
13.3 In caso di gravi difformità riscontrate rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dall'Ente e positivamente esaminato da APL e nelle relative prescrizioni tecniche, l'Ente si obbliga sin d'ora a provvedere all'eliminazione delle stesse entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla visita di constatazione. In tale caso l'ulteriore verifica dell'effettiva esecuzione degli interventi dovrà effettuarsi con le medesime modalità di cui al precedente art. 13.2.
13.4 L'Ente manleva sin da ora APL e CAL da qualsivoglia richiesta di risarcimenti, indennizzi e/o pretese, anche giudiziarie, avanzate da qualunque soggetto per danni e/o disagi che dovessero esser arrecati a persone e/o cose in ragione di omissioni o negligenze inerenti agli

obblighi stabiliti a carico dell'Ente dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 14 – PROPRIETÀ E MANUTENZIONE

14.1 Le opere di cui al precedente art. 2 realizzate a cura, spese e responsabilità dall'Ente e costituenti la Misura Compensativa n. 11, sin dal loro sorgere saranno, e resteranno, di proprietà dell'Ente stesso. L'Ente provvederà a propria cura, spese e responsabilità, alla completa gestione ed accurata manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate, sia durante la fase di realizzazione che successivamente in fase di esercizio delle stesse.
14.2 Le opere realizzate, e le relative aree sulle quali insisteranno, dovranno essere inserite dall'Ente nel proprio patrimonio indisponibile. L'Ente, in regime di esistenza della Pedemontana, si obbliga espressamente sin d'ora a non mutare la destinazione d'uso né a cedere le opere realizzate ai sensi della presente Convenzione costituenti la Misura Compensativa n. 11.
14.3 L'Ente si obbliga altresì a tenere indenni APL e CAL da qualunque danno o disagio ad esso imputabile che possa derivare alla proprietà autostradale, alle persone e alle cose, a seguito di incidenti derivanti, dipendenti e/o connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate di sua proprietà ed all'esercizio delle stesse.

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO

Le Parti convengono che, in caso di controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, saranno tenute ad esperire, tramite i rispettivi legali rappresentanti, un tentativo di amichevole composizione. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria.

ARTICOLO 16 – DIVIETO DI CESSIONE – DURATA CONVENZIONE

16.1 È vietata la cessione della presente Convenzione e degli eventuali crediti da essa scaturenti.
16.2 La presente Convenzione avrà durata pari alla Convenzione Unica di cui alla Premessa a).
16.3 L'Ente prende atto ed accetta che alla scadenza della Convenzione Unica o in caso di anticipata cessazione della stessa, CAL - o eventuale

avente causa - subentrerà in luogo di APL in tutti i patti e le condizioni contemplati nella presente Convenzione.

ARTICOLO 17 – CODICE ETICO

17.1 L'Ente dichiara di conoscere ed accettare le norme ed i principi comportamentali contenuti nel codice etico ("**Codice Etico**") adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet - www.pedemontana.com - e di impegnarsi nell'esecuzione della Convenzione al rispetto dello stesso, ivi incluse le norme ed i principi richiamati.
17.2 La violazione delle norme del Codice Etico da parte dell'Ente costituirà grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del codice civile. In caso di tale violazione, APL procederà ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 18 all'immediata risoluzione della presente Convenzione, provvedendo al contempo alla revoca dell'erogazione del Corrispettivo non ancora versato, all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 4 ed all'assunzione delle determinazioni volte alla realizzazione della Misura Compensativa n. 11.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

18.1 Fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, la presente Convenzione sarà risolta di diritto da APL, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi che costituiranno grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile:

a) violazione da parte dell'Ente dell'obbligo di costituire e mantenere efficace la fideiussione di cui al precedente art. 4;

b) conseguimento da parte dell'Ente di un ritardo, salvo casi di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'Ente, nella redazione della progettazione delle opere di cui al precedente art. 2 superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. 6.1;

c) conseguimento da parte dell'Ente di un ritardo, salvo casi di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'Ente, nell'esecuzione della realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2 superiore a 60 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. 6.1;

d) violazione da parte dell'Ente del vincolo di destinazione e del divieto di cessione di cui al precedente art. 16;

e) violazione da parte dell'Ente delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico di APL;

f) in tutti gli altri casi, ad esempio, in via analogica, nelle ipotesi individuate dall'art. 136 del Codice dei Contratti Pubblici, in cui il comportamento dell'Ente concretizzi un grave inadempimento alle

obbligazioni della Convenzione.

18.2 Al verificarsi di uno degli inadempimenti di cui al precedente art.18.1, la Convenzione s'intenderà risolta di diritto ed APL provvederà alla revoca definitiva dell'erogazione del Corrispettivo non ancora versato, all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 4 ed all'assunzione delle determinazioni volte alla realizzazione della Misura Compensativa n. 11.

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FISCALI

19.1 L'Ente si obbliga a provvedere alla registrazione della presente Convenzione entro i termini previsti dalla normativa vigente.

19.2 Tutti gli oneri fiscali ed economici derivanti dalla registrazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione sono a totale carico dell'Ente.

19.3 Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei termini pattuiti.

ARTICOLO 20 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM.II.

20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente nel prosieguo della medesima, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione della presente Convenzione, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

20.2 I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

20.3 Le Parti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del sopra menzionato decreto legislativo, a loro noti.

ARTICOLO 21– ELENCO ALLEGATI

Si allegano alla presente Convenzione i documenti di seguito indicati che, sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante della presente Convenzione e, come tali, devono intendersi quali pattuizioni espresse:

Allegato 1 Delibera G.C. n. 220 del 18/12/2014;

Allegato 2 Progetto Definitivo.

Le Parti concordano e danno atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata discussa, negoziata ed esaminata tra le Parti stesse e, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali.

Assago, lì _____

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Massimo Sarmi

_____

Comune di Cermenate
Il Sindaco
Dott. Mauro Roncoroni

_____